

Bruxelles, 13 febbraio 2015
(OR. en)

6208/15

**Fascicolo interistituzionale:
2015/0031 (NLE)**

**AGRI 62
PROBA 3**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	12 febbraio 2015
Destinatario:	Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2015) 52 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio internazionale dei cereali con riguardo alla proroga della convenzione sul commercio dei cereali del 1995

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2015) 52 final.

All.: COM(2015) 52 final



Bruxelles, 12.2.2015
COM(2015) 52 final

2015/0031 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio internazionale dei cereali con riguardo alla proroga della convenzione sul commercio dei cereali del 1995

RELAZIONE

1. La convenzione sul commercio dei cereali del 1995 (di seguito: "la convenzione") è stata conclusa dalla Comunità con la decisione 96/88/CE del Consiglio¹ fino al 30 giugno 1998 e, da allora, prorogata regolarmente. Prorogata da ultimo con decisione del Consiglio internazionale dei cereali nel giugno 2013, la convenzione resta in vigore fino al 30 giugno 2015.
2. Un'ulteriore proroga di due anni della convenzione è nell'interesse dell'Unione.
3. La proroga della convenzione comporta la proroga del contributo dell'UE al bilancio amministrativo del Consiglio internazionale dei cereali, che copre sia la convenzione sul commercio dei cereali del 1995 sia la convenzione sull'aiuto alimentare del 1999. Tale contributo è iscritto alla voce 05 06 01 del bilancio dell'UE (accordi internazionali in materia di agricoltura).
4. Scopo della presente proposta è ottenere dal Consiglio l'autorizzazione affinché la Commissione, a nome dell'Unione, possa votare in seno al Consiglio internazionale dei cereali a favore della proroga della convenzione sul commercio dei cereali fino al 30 giugno 2017.

¹ GUL 21 del 27.1.1996, pag. 47.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio internazionale dei cereali con riguardo alla proroga della convenzione sul commercio dei cereali del 1995

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La convenzione sul commercio dei cereali del 1995 è stata conclusa con la decisione 96/88/CE del Consiglio² ed è stata regolarmente prorogata per successivi periodi di due anni. Tale convenzione è stata prorogata l'ultima volta con decisione del Consiglio internazionale dei cereali nel giugno 2013 e rimane in vigore fino al 30 giugno 2015. Un'ulteriore proroga è nell'interesse dell'Unione. È pertanto opportuno autorizzare la Commissione, che rappresenta l'Unione in sede di Consiglio internazionale dei cereali, a votare a favore di tale proroga,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio internazionale dei cereali consiste nel votare a favore della proroga della convenzione sul commercio dei cereali del 1995 per un ulteriore periodo massimo di due anni.

La Commissione è autorizzata a esprimere tale posizione in sede di Consiglio internazionale dei cereali.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

² GU L 21 del 27.1.1996, pag. 47.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

SCHEDA FINANZIARIA		FinSt/14/ MK/aj/4692291		
		6.221.2015.1		
		DATA: 17.12.2014		
1. LINEA DI BILANCIO: CAPITOLO 05 06 ASPETTI INTERNAZIONALI DEL SETTORE "AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE" 05 06 01 Accordi internazionali in materia di agricoltura		STANZIAMENTI: PB 2015: 4 675 000 EUR		
2. TITOLO: Proposta di decisione del Consiglio che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio internazionale dei cereali con riguardo alla proroga della convenzione sul commercio dei cereali del 1995				
3. BASE GIURIDICA: Articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.				
4. OBIETTIVI: Proroga di ulteriori due anni della vigente convenzione sul commercio dei cereali (dall'1.7.2015 al 30.6.2017).				
5.	INCIDENZA FINANZIARIA	PERIODO DI 12 MESI (EUR)	ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO 2014 (EUR)	ESERCIZIO FINANZIARIO SUCCESSIVO 2015 (EUR)
5.0	SPESE - A CARICO DEL BILANCIO DELL'UE (RESTITUZIONI/INTERVENTI) - DEI BILANCI NAZIONALI - DI ALTRI SETTORI		356 601	405 000
5.1	ENTRATE - RISORSE PROPRIE DELL'UE (PRELIEVI/DAZI DOGANALI) - SUL PIANO NAZIONALE			
5.0.1	PREVISIONI DI SPESA	2016	2017	
5.1.1	PREVISIONI DI ENTRATA	443 000	470 000	
5.2 METODO DI CALCOLO: Basato su ipotesi relative a una stima del numero di voti di cui dispone l'UE (varia ogni anno) per un importo indicativo da pagare per voto in GBP.				
6.0	FINANZIAMENTO POSSIBILE A MEZZO STANZIAMENTI ISCRITTI NEL CAPITOLO CORRISPONDENTE DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE			SÌ/NO
6.1	FINANZIAMENTO POSSIBILE PER STORNO DI FONDI DA CAPITOLO A CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE			SÌ/NO
6.2	NECESSITÀ DI UN BILANCIO SUPPLEMENTARE			SÌ/NO
6.3	STANZIAMENTI DA ISCRIVERE NEI BILANCI SUCCESSIVI			SÌ/NO

OSSERVAZIONI:

L'importo da versare effettivamente varia a seconda del numero di voti definitivo che sarà attribuito all'UE, dall'importo da pagare per voto in GBP e dal tasso di cambio EUR/GBP.